



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1496

Seduta del 08/04/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Silvia Piani

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI CAPIFILA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PROGRAMMA 2020/2021 - E DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TIPO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” e in particolare gli art. 5 e 5.bis che sottolineano l’importanza, ai fini del contrasto della violenza di genere, di una sinergia tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio;

VISTA la legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”, e in particolare l’art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell’azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all’inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all’interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

VISTO inoltre che la l.r. n. 11/2012, all’art. 2, pone tra i suoi obiettivi il promuovere, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà;

VISTO l’art. 3, comma 3, della legge l.r. n. 11/2012, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d’intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria e l’amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle donne vittime di violenza;

VISTO l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi antiviolenza previsti:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possano essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

VISTO l'art. 10, della l.r. n. 11/2012, che prevede la possibilità di destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi sopra richiamati;

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", con scadenza dicembre 2019, che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, Area sociale - Missione 12.05 - Risultato atteso 155 - Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e potenziamento dei servizi di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e gli Enti locali che coordinano Reti territoriali interistituzionali anti violenza lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119/2013;

VISTE

- la d.g.r. n. X/6714 del 14 giugno 2017 e il d.d.u.o. di attivazione n. 8601 del 13 luglio 2017 con i quali la Regione Lombardia ha avviato un programma biennale finalizzato alla definizione di azioni e progetti per il consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i 18 Enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali anti violenza già attive sul territorio regionale;
- la d.g.r. X/5878 del 28 novembre 2016, successivamente prorogata con d.g.r. n. 87 del 7 maggio 2018, e il relativo d.d.u.o n. 2167 del 1 marzo 2017 con cui Regione Lombardia ha attivato un ulteriore programma regionale finalizzato ad estendere la copertura dei servizi di contrasto alla violenza all'intero territorio lombardo, che ha condotto alla sottoscrizione dei seguenti nuovi accordi di collaborazione con altrettanti Enti locali capofila di Reti:
 - sottoscrizione di 8 nuovi accordi di collaborazione finalizzati all'attivazione di otto nuove Reti territoriali anti violenza;
 - sottoscrizione di 5 nuovi accordi di collaborazione con altrettanti Enti capifila finalizzati all'attivazione di 7 nuovi centri anti violenza nell'ambito di Reti territoriali anti violenza già esistenti;
- la d.g.r. 7718 del 15/1/2018 e il successivo d.d.u.o. n. 7195 del 18/5/2018, con cui è stato sottoscritto un accordo di collaborazione che ha attivato un'ulteriore nuova rete territoriale anti violenza, raggiungendo con questa la copertura del 100% del territorio lombardo con l'offerta dei servizi di contrasto alla violenza contro le donne;

PRESO ATTO che con d.g.r. XI/860 del 26 novembre 2018 sono state assegnate ulteriori risorse per il prolungamento delle attività oggetto degli accordi di collaborazione, fissando contestualmente la scadenza di tutti gli accordi di collaborazione in essere al 31/12/2019;

VISTO il d.p.c.m. del 9 novembre 2018 che ha proceduto al riparto delle risorse di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

cui al Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2018, di cui all'art. 5/bis, c. 1, del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito in legge n. 119 del 15 ottobre 2013, assegnando alla Regione Lombardia la somma complessiva di euro 3.131.788,97, di cui euro 2.197.889,70 quale finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza di cui all'art. 5/bis, comma 2, lett. b) e del succitato decreto-legge ed euro 933.899,27 destinati agli interventi regionali per nuovi servizi di accoglienza e protezione delle donne, ai sensi dell'art. 5/bis, comma 2, lett. a);

DATO ATTO che la Regione Lombardia ha provveduto all'accertamento delle risorse assegnate con decreto n. 3115 del 7 marzo 2019 sui capitoli d'entrata 2.0101.01.10703 e 2.0101.01.10718 dell'esercizio 2019;

DATO ATTO che, così come previsto dall'art. 3 comma 2, la Regione Lombardia ha provveduto in data 2 aprile 2019, con nota prot. n. J2.2019.0007044, alla richiesta di trasferimento delle risorse, e alla trasmissione dell'apposita e prevista scheda programmatica, al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO, inoltre, che gli interventi previsti nella scheda programmatica sono stati oggetto di condivisione, così come previsto dalla stessa, nella seduta del 25 febbraio 2019 del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (ex art. 5 c. 4 l.r. 11/2012) e con gli Enti locali capifila delle Reti territoriali antiviolenza nell'incontro tenutosi il 27 marzo 2019;

VALUTATA la necessità di sostenere e potenziare i servizi territoriali delle 27 Reti antiviolenza con i precedenti programmi regionali, assicurando la continuità dei servizi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 attraverso la sottoscrizione di nuovi accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;

RITENUTO pertanto di sostenere e potenziare i servizi territoriali delle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, secondo le modalità definite nell'allegato A), «Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Programma 2020/2021», parte integrante e sostanziale del presente atto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO altresì di adottare il modello di «Accordo di collaborazione tipo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto, per la sottoscrizione degli accordi ex art. 15, l. 241/90;

DATO ATTO che la Regione Lombardia ha provveduto all'accertamento delle risorse assegnate con decreto n. 3115 del 7 marzo 2019 sui capitoli di bilancio 2.0101.01.10703 e 2.0101.01.10718 dell'esercizio 2019;

VALUTATA la necessità di destinare quale quota di cofinanziamento regionale risorse aggiuntive pari a euro 1.400.000,00 a valere sugli esercizi di bilancio 2020 e 2021;

RITENUTO pertanto di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con gli Enti locali che coordinano Reti territoriali interistituzionali la somma complessiva di euro 4.531.788,97, da ripartire tra gli enti locali come indicato nell'allegato A), che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- capitolo 12.05.104.13486: € 1.400.000,00, risorse regionali, di cui € 700.000,00 sull'esercizio 2020 ed € 700.000,00 sull'esercizio 2021;
- capitolo 12.05.104.10719: € 933.899,27, risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019;
- capitolo 12.05.104.10704: € 2.197.889,70, risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019;

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione generale competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi indicati;

VISTA la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare il punto 2, "Nozione di impresa e di attività economica";

VALUTATO che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- i beneficiari finali sono persone fisiche;
- gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri antiviolenza e case rifugio, iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale oppure ai registri regionali delle ONLUS e che forniscono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, avvalendosi di figure professionali specifiche che non possono svolgere la libera professione a tariffa usufruendo delle strutture oggetto delle agevolazioni della presente misura;

RITENUTO di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Programma 2020/2021», allegato A) parte integrante del presente atto;
2. di approvare il documento «Accordo di collaborazione tipo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante del presente atto;
3. di destinare al sostegno e potenziamento delle attività delle 27 Reti territoriali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

interistituzionali anti violenza la somma complessiva di euro 4.531.788,97, da ripartire tra gli Enti locali come indicato nell'allegato A), che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- capitolo 12.05.104.13486 € 1.400.000,00 risorse regionali di cui € 700.000,00 sull'esercizio 2020 ed € 700.000,00 sull'esercizio 2021;
 - capitolo 12.05.104.10719: € 933.899,27 risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019
 - capitolo 12.05.104.10704: € 2.197.889,70, risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019;
4. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati;
 5. di demandare la sottoscrizione dell'accordo con ogni singolo Ente locale capofila al Direttore Generale della Direzione competente o suo/a delegato/a;
 6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato A) alla d.g.r. n.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	<p>Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Programma 2020/2021</p>
FINALITÀ	<p>La Regione ha avviato, ai sensi della l.r. 11/2012 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), un sistema integrato di governance del territorio per offrire alle donne vittime di violenza maschile una gamma di interventi e servizi di accoglienza, messa in protezione e supporto alla fuoriuscita dalla condizione di violenza.</p> <p>Dal 2013, attraverso la stipula di accordi di collaborazione ex art. 15 l. 241/90, la Regione ha promosso progressivamente la nascita di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza coordinate da un Ente locale capofila e formate da altri Enti locali e istituzioni del territorio, centri antiviolenza, case rifugio, enti sanitari e socio-sanitari, Forze dell'ordine. Attualmente le Reti interistituzionali antiviolenza costituite sono 27, coprono l'intero territorio regionale e hanno tutte accordi di collaborazione in corso con la Regione per l'istituzione o lo sviluppo e il consolidamento di interventi e servizi antiviolenza.</p> <p>Con il presente provvedimento la Giunta intende consolidare, migliorare e ampliare la gamma degli interventi e dei servizi messi in atto dalle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, i cui progetti oggetto di accordo di collaborazione si concluderanno il 31 dicembre 2019.</p> <p>Il nuovo programma regionale coprirà il biennio 2020/2021 (1/1/2020-31/12/2021) con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostenere e stabilizzare le attività delle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; • Rafforzare la capacità di governance degli Enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; • Dare continuità e potenziare i servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio/strutture di ospitalità aderenti alle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; • Assicurare servizi e interventi che permettano la definizione di un percorso integrato volto alla fuoriuscita dalle situazioni di rischio e violenza per le donne e per gli eventuali minori a carico; • Garantire un'ampia copertura territoriale attraverso l'attivazione di nuovi sportelli decentrati dei Centri antiviolenza facenti parte delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; • Potenziare la capacità di protezione e ospitalità delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, anche attraverso l'incremento dei posti letto messi a disposizione; • Attivare percorsi formativi volti a sostenere la capacità di intervento dei componenti delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza per garantire la protezione delle donne; • Sostenere azioni di comunicazione e sensibilizzazione per l'emersione del fenomeno;

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> Sostenere il monitoraggio delle principali dimensioni del fenomeno e delle caratteristiche delle donne che si rivolgono ai Centri anti violenza e dei servizi erogati attraverso l'inserimento dati nel sistema informativo regionale ORA da parte dei centri anti violenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità, nel rispetto della riservatezza dei dati inseriti.
R.A. DEL PRS X LGS.	<p>Area sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e rafforzamento delle Reti e degli organismi di parità che operano a livello territoriale.</p> <p>R.A. 155- Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e potenziamento dei servizi di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> Gli Enti locali capofila delle 27 Reti territoriali interistituzionali anti violenza che coordinano le attività delle Reti sui loro territorio di riferimento per le attività di governance, formazione e comunicazione; I centri anti violenza in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale che a seguito di procedure di evidenza pubblica sottoscriveranno apposite convenzioni con gli Enti locali capifila per le attività e i servizi previsti; Le case rifugio/strutture di ospitalità in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale che a seguito di procedure di evidenza pubblica sottoscriveranno apposite convenzioni con gli Enti locali capifila per le attività e i servizi previsti.
SOGGETTI DESTINATARI	Donne vittime di violenza maschile.
SOGGETTO GESTORE	Non previsto
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria per il programma 2020/2021 ammonta a complessivi € 4.531.788,97.</p> <p>Le risorse regionali e nazionali per il sostegno delle 27 Reti anti violenza sono ripartite tra le Reti interistituzionali anti violenza sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> il 30% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete interistituzionale anti violenza; il 30% sulla base del numero dei Centri anti violenza con cui l'Ente locale capofila della Rete territoriale interistituzionale anti violenza ha in atto una convenzione; il 40% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 27 Reti anti violenza. <p>Le Reti territoriali anti violenza dovranno obbligatoriamente integrare le risorse assegnate con almeno il 10% di risorse proprie.</p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
<p style="text-align: center;">FONTE DI FINANZIAMENTO</p>	<p>Le risorse descritte alla voce "Dotazione finanziaria" sono così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 3.131.788,97 => risorse nazionali di cui al d.p.c.m. 9 novembre 2018 (Fondo naz. per le pari opportunità); • € 1.400.000,00 => risorse autonome <p>e sono allocate sui seguenti capitoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capitolo 12.05.104.13486: euro 1.400.000,00, risorse regionali, di cui € 700.000,00 sull'esercizio 2020 ed € 700.000,00 sull'esercizio 2021; • capitolo 12.05.104.10719: euro 933.899,27, risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019; • capitolo 12.05.104.10704: euro 2.197.889,70, risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull'esercizio 2019.
<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>A ciascun Ente locale capofila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza è garantito uno stanziamento di risorse determinato sulla base degli specifici criteri di riparto suindicati.</p> <p>Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2 comma 2 <i>lettere a) e b)</i> del d.p.c.m. 9 novembre 2018 sono definiti i seguenti criteri e modalità relativi all'utilizzo delle risorse nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 933.899,27: Risorse nazionali di cui alla lett. a) del dpcm, per lo sviluppo e attivazione di sportelli decentrati di centri antiviolenza e per l'incremento di posti letto nelle case rifugio/strutture di ospitalità; • € 2.197.889,70: Risorse nazionali di cui alla lett. b) del dpcm così destinate: <ul style="list-style-type: none"> ○ 45% per sostegno attività e servizi dei centri antiviolenza componenti delle Reti antiviolenza; ○ 45% per sostegno attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità componenti delle Reti antiviolenza; ○ 10% per attività di governance, formazione e comunicazione in capo all'ente locale capofila. • € 1.400.000,00 di risorse autonome sono così destinate: <ul style="list-style-type: none"> ○ 80% per il sostegno per sostegno attività e servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio/strutture di ospitalità componenti delle Reti antiviolenza ○ 20% per attività di governance, formazione e comunicazione in capo all'ente locale capofila.
<p style="text-align: center;">REGIME DI AIUTO DI STATO</p>	<p>La presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beneficiari finali sono persone fisiche; • gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri antiviolenza e case rifugio, iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale oppure ai registri regionali delle ONLUS e che forniscono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti dall'Intesa Stato Regioni del 27 Novembre 2014, avvalendosi di figure professionali specifiche che non possono svolgere la libera professione a tariffa usufruendo delle strutture oggetto delle agevolazioni della presente misura

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>I progetti definiti dagli Enti locali capifila, oggetto degli accordi di collaborazione, dovranno prevedere i seguenti interventi:</p> <p>Governance territoriale, comunicazione e formazione in capo all’Ente locale capofila</p> <ul style="list-style-type: none"> • coinvolgimento degli ambiti territoriali di associazione di Comuni (Piani di Zona) del territorio di riferimento della Rete territoriale interistituzionale anti violenza anche al fine di garantire nel tempo la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi; • attività di monitoraggio e di valutazione in itinere e finale degli interventi, atti a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati e in grado di rendere efficaci le azioni proposte; • definizione e/o aggiornamento di protocolli operativi che definiscano compiutamente ruoli e responsabilità di ciascun soggetto della Rete territoriale interistituzionale anti violenza; • interventi di comunicazione volti a promuovere i servizi offerti dalla Rete territoriale interistituzionale anti violenza; • interventi formativi rivolti ai soggetti appartenenti alla Rete territoriale interistituzionale anti violenza. <p>Attività e servizi offerti dai centri anti violenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • erogazione dei servizi minimi previsti ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni; • apertura/potenziamento di servizi decentrati sui territori di riferimento della Rete territoriale interistituzionale anti violenza al fine di favorirne l’accessibilità da parte delle donne vittime di violenza ai servizi; • attività di sensibilizzazione destinate al territorio finalizzate all’emersione del fenomeno e alla valorizzazione dei servizi offerti; • attività di formazione rivolta alle operatrici professioniste e volontarie; • utilizzo del sistema informativo regionale quale strumento finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche delle donne prese in carico dai centri anti violenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati, garantendo sempre la riservatezza dei dati delle donne secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. 6008 del 19/12/2016 definite in accordo con l’autorità garante per la protezione dei dati personali. <p>Attività e servizi offerti dalle case rifugio/strutture di ospitalità</p> <ul style="list-style-type: none"> • protezione delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli/e attraverso servizi di ospitalità in collegamento con i centri anti violenza; • potenziamento dell’ospitalità presso case rifugio e strutture di ospitalità; • attività di formazione rivolta alle operatrici professioniste e volontarie; • utilizzo del sistema informativo regionale quale strumento finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche delle donne prese in carico dai centri anti violenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati, garantendo sempre la riservatezza dei dati delle donne secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. 6008 del 19/12/2016 definite in accordo con l’autorità garante per la protezione dei dati personali.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
SPESE AMMISSIBILI	<p>Spese per attività di governance, comunicazione e formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11% del totale delle risorse assegnate a ciascun Ente locale capofila delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza. <p>Spese per servizi e attività dei centri anti violenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 89% del totale delle risorse assegnate a ciascun Ente locale capofila delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza, di cui <ul style="list-style-type: none"> ○ il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e servizi dei centri anti violenza; ○ il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità; ○ il 23% è destinato all'attivazione/potenziamento di sportelli decentrati e/o potenziamento di posti letto per donne vittime di violenza e loro figli/e minori; ○ il restante 28% può essere destinato al sostegno e potenziamento delle attività sia dei centri anti violenza, sia delle case rifugio/strutture di ospitalità. <p>Per il supporto delle attività e dei servizi dei centri anti violenza nonché per l'attivazione/potenziamento di sportelli decentrati sono ammissibili le seguenti voce di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese generali dei centri anti violenza e inserimento dati nel sistema informativo O.R.A; • spese per sensibilizzazione del territorio finalizzata all'emersione del fenomeno e formazione volontarie e professioniste; • spese per erogazione dei servizi. <p>Le voci di spesa ammissibili per le attività delle case rifugio/strutture di ospitalità e potenziamento dei posti letto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese per percorsi di formazione personale e operatrici; • quota di ospitalità e spese per la vita quotidiana delle donne messe in protezione e servizi specialistici.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	La procedura adottata sarà di tipo negoziale e finalizzata alla sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande finalizzate alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione 2020/2021 dovranno essere presentate via PEC all'indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it. Ai fini dell'ammissione, dovrà essere verificato il rispetto di tutti i requisiti sopra elencanti.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	A seguito della sottoscrizione degli accordi di collaborazione, la Giunta trasferirà le risorse agli Enti locali capifila delle Reti territoriali in 3 tranche (1 ^a tranche: 50%; 2 ^a tranche: 30%; saldo finale: 20%). La seconda tranche è erogata a seguito dell'analisi della rendicontazione relativa della prima annualità.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TIPO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE
E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA**

tra

La Regione Lombardia, rappresentata da in qualità di Direttore generale della Direzione, nato/a a il, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

Il/La (*denominazione ente locale*)....., in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza denominata «.....», di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il, rappresentato da in qualità di, nata/o a il, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di

VISTA la legge n. 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012, «*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*», e in particolare l'art. 1 - principi e finalità, che:

- a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne

vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 11 del 3 luglio 2012, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà; favorisce e promuove politiche di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica; contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità; tutela senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione la donna, sola o con minori vittima di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione; riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza;

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il/la (*denominazione ente capofila*) per l'attivazione di azioni progettuali finalizzate al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Art. 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

LA REGIONE LOMBARDIA

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna inoltre a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del/la (*denominazione ente capofila*), in modo da sostenere la capacità progettuale della Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza delle azioni progettuali complesse, attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012.

In particolare, al/la (*denominazione ente capofila*) e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e nell'attuazione delle azioni progettuali;
- b) supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile personalizzate, previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del/la (*denominazione ente capofila*) e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti beneficiari dell'assegnazione di risorse, e renderà noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

IL/LA (DENOMINAZIONE ENTE CAPOFILA)

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/a dirigente che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia e responsabile degli adempimenti previsti;
- attuare le azioni progettuali così come definite nella proposta progettuale e descritte nella scheda tecnica approvata con atto del/la (*denominazione ente capofila*) entro i termini ivi indicati;
- rispettare i criteri di corretto utilizzo delle risorse nei termini previsti con appositi atti di Regione Lombardia;
- trasmettere agli uffici di competenza le schede relative alle attività di monitoraggio e rendicontazione correttamente compilate;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione delle risorse ricevute, maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- comunicare alla Direzione generale competente di Regione Lombardia le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Direzione possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia al progetto, utilizzando il logo regionale, che

dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali e il cui uso deve essere oggetto di autorizzazione;

- mantenere costanti i rapporti con la Regione Lombardia e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- co-finanziare le azioni oggetto dell'accordo di collaborazione per almeno il 10% delle risorse assegnate anche al fine di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo.

Art. 4 **Risorse concedibili**

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al/la (*denominazione ente capofila*), in qualità di capofila della Rete territoriale «.....» risorse pari a €

Art. 5 **Modalità di erogazione delle risorse**

L'importo delle risorse concesse al/la (*denominazione ente capofila*) viene erogato in tre fasi successive:

- a) il 50% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) il 30% nei termini previsti dai provvedimenti dalla Direzione generale competente e a seguito delle attività di monitoraggio e controllo della rendicontazione effettuate dalla Regione Lombardia;
- c) il 20% alla conclusione del progetto a seguito delle attività di monitoraggio e controllo della rendicontazione effettuate dalla Regione Lombardia.

Art. 6 **Rendicontazione delle spese sostenute**

Sulla base degli interventi realizzati, il/la (*denominazione ente capofila*), in qualità di capofila, presenterà con le modalità e la tempistica previste dai provvedimenti regionali la documentazione che evidenzia, in coerenza con il progetto oggetto dell'accordo di collaborazione, le spese sostenute, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate.

Il/La (*denominazione ente capofila*) invierà la documentazione completa degli allegati previsti, entro i termini stabiliti dai provvedimenti regionali. Allo scadere degli stessi, la Regione Lombardia assegnerà al/la (*denominazione ente capofila*) un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca delle risorse.

La documentazione relativa ai monitoraggi e alle rendicontazioni delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nel progetto oggetto dell'accordo di collaborazione.

Art. 7

Revoche

Le risorse vengono revocate qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali sono state concesse.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8 Controversie

Le parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo.

A tale scopo, qualora una parte abbia contestazione da sollevare, provvederà a notificarla all'altra parte, che risponderà nel termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare, prima della scadenza dei 45 giorni di cui al paragrafo precedente, un nuovo termine entro cui rispondere.

Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti. L'accordo di collaborazione potrà essere prorogato qualora Regione Lombardia con appositi provvedimenti approvi la proroga del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione.

Data:

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale
.....
NOME COGNOME

Per il/la (*denominazione ente capofila*)
Il/La
.....
NOME COGNOME